

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' corrente l'Associazione di volontariato denominata "COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL CASENTINO O.D.V.", più brevemente denominato "CALCIT CASENTINO O.D.V.", ai sensi della Legge n.266/91 e del D.Lgs. n.117/2017 per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione assume, negli atti e nella corrispondenza, nonchè in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV".

Viene espressamente previsto che, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione dovrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la sede legale in Bibbiena (Ar), alla Via Umbro Casentinese n.1.

Le eventuali variazioni della sede dell'Ente all'interno del medesimo Comune non costituiranno modificazioni del presente Statuto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione - che dispone di struttura e di organizzazione democratiche - è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo ulteriore proroga deliberata dall'Assemblea.

TITOLO II - ATTIVITÀ

Art. 4 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato che persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro (anche indiretto), democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente).

L'Associazione opera, senza scopo di lucro, per l'esplicazione di azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività, attinenti prevalentemente a casi di oncologia, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.117/2017;
- b) prestazioni socio-sanitarie, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.c), del D.Lgs. n.117/2017;

Allegato C
al Regolamento
n. 37853
Assolo
n. 16847

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.i) del D.Lgs. n. 117/2017;

d) beneficenza o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.u), del D.Lgs. n.117/2017.

In particolare, l'Associazione persegue i propri scopi con le seguenti modalità:

- reperendo fondi e mezzi finanziari per poter acquistare strumenti, mobili ed immobili funzionali da donare prevalentemente all'Ospedale di Bibbiena e, eventualmente ad altri Istituti di cura pubblici che saranno di volta in volta individuati e ritenuti opportuni; il tutto destinato in maniera prevalente alla diagnosi precoce ed alla cura delle malattie oncologiche;

- sostenendo le spese o quote di spese per la formazione specifica e la qualificazione di personale medico e paramedico esclusivamente alle dirette dipendenze, a tempo pieno, di Istituti pubblici prevalentemente ad indirizzo oncologico;

- collaborando, nella maniera più proficua e più completa, con le Autorità sanitarie locali per una sempre migliore diffusione della educazione sanitaria;

- offrendo agli Enti ospedalieri e alle Autorità sanitarie locali la migliore collaborazione che fosse richiesta e compatibile per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;

- collaborando eventualmente con Enti, Fondazioni ed Istituti, sia a carattere locale che nazionale, che abbiano scopi analoghi ed affini a quelli contemplati nel presente Statuto;

- istituendo borse di studio a favore di medici iscritti nei rispettivi albi, aventi ad oggetto specializzazione e ricerca prevalentemente in campo oncologico, da svolgere prevalentemente presso gli Istituti di cura pubblici nel territorio casertinese;

- organizzando convegni scientifici, seminari, tavole rotonde e incontri, inerenti la materia oncologica;

- con ogni altra attività con cui l'Associazione si avvarrà, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite (anche in via indiretta) dei propri volontari, esclusivamente per fini di solidarietà;

- partecipando a manifestazioni, competizioni, mostre, organizzate da terzi ai fini della raccolta dei fondi che permettano il raggiungimento dello scopo e finalità dell'Associazione;

- costituendo commissioni di vario genere (ad esempio; scientifico, culturale, organizzativo, ecc.) ai fini del raggiungimento dello scopo e finalità dell'Associazione;

- sostenendo, in tutto od in parte, i costi per l'assistenza domiciliare a favore di pazienti oncologici e ad alta complessità svolta da personale medico ed infermieristico. Tale assistenza potrà essere organizzata sia sotto forma di collaborazione occasionale che coordinata e continuativa, ma sempre in forma professionale e con esclusione di qualsiasi coordinamento da parte dell'Associazione e di qualsiasi altra forma di subordinazione rispetto all'Associazione stessa.

Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, previste dalla legislazione vigente. A tal fine, è demandata all'Organo Amministrativo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla legislazione vigente, con specifico riferimento alla disciplina delle Organizzazioni di volontariato.

TITOLO III - PATRIMONIO

Art. 5 - Risorse e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione, alimentato da:

- beni mobili e immobili e diritti immobiliari;
- beni strumentali acquistati o ricevuti a titolo liberale, destinati ad essere donati alle strutture sanitarie pubbliche prevalentemente del territorio casentino, di volta in volta individuati e ritenuti opportuni;
- donazioni, lasciti o successioni.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative e iniziative varie, all'uopo organizzate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, provenienti da associati, non associati, enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento alle Organizzazioni di volontariato;
- da entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- da donazioni e lasciti testamentari;
- da eventuali rendite patrimoniali.

Eventuali beni immobili che dovessero pervenire all'Associazione potranno essere alienati nei modi e nei termini ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione.

I singoli associati non possono, in ogni caso, chiedere la divisione delle risorse comuni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV - VOLONTARI E ASSOCIATI

Art. 6 - Attività di volontariato

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo e finalità dell'Associazione, questa si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni che il Consiglio di Amministrazione fisserà annualmente, salvo quanto stabilito dall'art.33 del D.Lgs n.117/2017. Qualora occorra, il volontario potrà essere inviato a corsi di qualificazione, indipendentemente dalla circostanza che l'Associazione si avvalga prevalentemente di personale medico, paramedico e tecnico, ai sensi dell'Art.4 (quattro) del presente Statuto, stante la specificità e la qualifica degli interventi richiesti.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed ai sensi dall'art.33 del D.Lgs. n. 117/2017.

I volontari di cui si avvale l'Associazione devono essere da questa assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 7 - Modalità e condizioni di ammissione

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e che offrano la loro spontanea e distinta disponibi-

lità per il conseguimento delle finalità di carattere sanitario, culturale, civile, sociale e solidaristico.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

Laddove prevista dal Consiglio di Amministrazione, è richiesto il versamento di una quota annuale di sostegno, in misura minima che, di volta in volta, verrà stabilita dallo stesso Consiglio.

Le domande di ammissione sono esaminate secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e, eventualmente, accolte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei membri in carica.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può - entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto - chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: la decadenza viene disposta su decisione del Consiglio di Amministrazione, trascorsi 6 (sei) mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;

Recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata dal momento della sua ricezione. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa eventualmente stabilita per l'anno in corso;

- Esclusione: l'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato - se possibile e richiesto dallo stesso - per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulla domanda in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere al-

l'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati - che non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili - né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 9 - Categorie di associati

Gli associati si distinguono in: volontari, sostenitori e onorari.

Sono **associati volontari** coloro che intervengono personalmente e partecipano continuativamente alle attività dell'Associazione.

Sono **associati sostenitori** tutti coloro che intendono sostenere l'attività dell'Associazione senza prestare, tuttavia, operativamente la propria attività di volontariato.

Sono **associati onorari** le persone od enti che verranno eletti dall'Assemblea su proposta degli associati volontari e sostenitori, per meriti speciali di carattere culturale, operativo od altro che abbia dato eccezionale risultato all'Associazione stessa.

Art.10 - Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione, come sopra indicato.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle normative vigenti e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa eventualmente stabilita, hanno il diritto di esaminare i libri dell'Associazione, tenuti presso la sede legale e/o operativa dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari nonché alle direttive e deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti.

Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano

in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

Art. 12 - Assemblea (convocazione)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è convocata, anche fuori della sede sociale, almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonchè entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo (1/10) degli associati. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione e presso la segreteria, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.13 - Assemblea (quorum costitutivi e deliberativi)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e votare tutti gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione). Ogni associato può rappresentare non più di 1 (uno) associato.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli

aventi diritto di voto. In seconda convocazione, non è previsto un quorum costitutivo e le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza fisica o per delega di almeno (2/3) due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazioni, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno (3/4) tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o dalla persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati ancorché dissenzienti o assenti.

Art. 14 - Assemblea (competenze)

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio sociale, quando previsto dalle disposizioni normative vigenti;
- d) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- e) nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni normative vigenti, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Art. 15 - Organo di Amministrazione (composizione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrativo sono scelti tra gli associati. Si applica l'art.2382 c.c. in mate-

ria di cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed attribuisce altri incarichi specifici funzionali allo svolgimento dell'attività organizzativa dell'Associazione.

Il Segretario può essere scelto dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi membri.

Decade dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione chi, senza giustificato motivo, non intervenga per 3 (tre) volte consecutive alle sedute del Consiglio stesso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro 5* (cinque) giorni dall'adozione del provvedimento, l'Amministratore può presentare appello all'Assemblea mediante motivata richiesta indirizzata al Presidente, che disporrà la convocazione dell'Assemblea stessa entro i 30 (trenta) giorni successivi. Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di appello è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione (adunanze)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno 2 (due) Amministratori o dall'Organo di Controllo, con un limite minimo di 6 (sei) volte all'anno solare.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno 3 (tre) giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato nelle 24 (ventiquattro) ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica) o, in caso di necessità o urgenza, con comunicazione telefonica attraverso SMS o altri mezzi equivalenti. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per carica nell'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da

persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione (competenze)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio di Amministratore competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- determinare le quote associative, laddove ritenuto opportuno;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- predisporre i bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione, secondo le disposizioni normative e del presente Statuto;
- documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione stessa, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione

e/o al deposito dei bilanci e dei rendiconti presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

- perseguire la raccolta fondi (direttamente o attraverso organizzazione di manifestazioni diverse);
- provvedere alla gestione dei fondi per destinarli al raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte, organizzazione ed esecuzione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione;
- concludere contratti con Enti Pubblici o Privati, contrarre mutui passivi, assumere obbligazioni e conferire apposita delega, da trascrivere nell'apposito libro sociale, al Presidente o ad altro soggetto autorizzato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione per il compimento delle suddette operazioni e rilasciarne liberatorie quietanze.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi di uno o più consulenti medici nonché di altri professionisti specialisti in materie oncologiche.

Art.18 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte ai terzi od in giudizio; egli ha la firma sociale per quanto riguarda la gestione contabile dell'Associazione. Negli altri casi, la firma del Presidente dovrà sempre essere abbinata a quella del Vice Presidente o di un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dei poteri conferiti dal presente Statuto, il Presidente può rilasciare deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, su apposita delega del Consiglio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giudizio.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo (Collegio Sindacale) dell'Associazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, di cui almeno 1 (uno) scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l'art.2399 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, esercita il controllo contabile, ai sensi della vigenti disposizioni di legge. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Quando prevista obbligatoriamente dalle disposizioni di legge vigenti, all'Organo di Controllo può essere affidata anche la funzione della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La carica dei membri dell'Organo di Controllo è gratuita. Con delibera assembleare, ove ritenuto opportuno, può essere riconosciuto un compenso ai membri che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, secondo comma c.c., anche ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Art. 21 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio associativo decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

II Consiglio di Amministrazione provvede entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno alla predisposizione del bilancio consuntivo e del conto economico, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione. Il bilancio d'esercizio è redatto con le modalità previste dalla legislazione vigente con riferimento alle Organizzazioni di volontariato.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs. n.117/2017, il Consiglio di Amministrazione redige, altresì, il bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché con la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti

disposizioni di legge.

I bilanci devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Art.22 Libri

Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica:

- libro degli associati;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Organo di Controllo e di revisione legale.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà ad individuare la procedura per la liquidazione ed a nominare uno più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.24 - Norma di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti in materia, anche di volontariato.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultino essere incompatibili con la disciplina vigente nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente Statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro stesso.

Firmato: Artusio Bennati, Notaio Marcello Zazzaro. Vi è sigillo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ed al suo
COMPOSITA in *vedi fine* FACCIADE *allegati*
SI RILASCIÀ PER *la parte ad uso fiscale*
BIBBIENA, 2 APR 2021

Le fidejussorie

